



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 337 del 30/06/2026

Settore: **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SUP**

***Oggetto: ATTIVAZIONE DELLA ZONA PEDONALE URBANA SCOLASTICA-
VIALE CAVOUR - PLESSO SCUOLA MATERNA BAMBI***

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso azioni volte alla regolamentazione della circolazione stradale in aree interessate dalla presenza di un elevato traffico, con l'intento di aumentare la sicurezza della circolazione stradale, veicolare e pedonale, ed in particolare in corrispondenza dei plessi scolastici cittadini.

- la legislazione attuale definisce "zona scolastica" come "zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine".

- l'istituzione di una "zona scolastica" ha lo scopo di:

- o favorire l'autonomia degli studenti negli spostamenti quotidiani influenzando sullo sviluppo delle loro capacità di orientamento e socializzazione e sulla costruzione della fiducia nelle proprie capacità.

- o incentivare modalità di spostamento alternative all'automobile e fisicamente attive come l'utilizzo di velocipedi o il camminare.

- o favorire il gioco libero e la socializzazione.

- o promuovere la salute degli studenti, in considerazione della circostanza che negli orari di entrata e uscita degli stessi la presenza di un numero considerevole di veicoli provocherebbe un innalzamento dei livelli di inquinamento con un impatto negativo sull'apparato respiratorio dei giovani.

- o ridurre il tasso di incidentalità, in considerazione del fatto che gli assembramenti di veicoli che, in sosta ovvero in fermata anche in seconda fila, in prossimità degli edifici scolastici possono comportare un incremento della pericolosità della circolazione in quanto causa di sinistri stradali con il possibile coinvolgimento degli studenti.

- nel territorio comunale sono presenti plessi scolastici che assumono caratteristiche idonee all'istituzione di "zone scolastiche" assimilabili alle "aree pedonali urbane" sorvegliate da varchi elettronici per il rilevamento automatico dei transiti veicolari, denominato **SART_BASIC**, prodotto dalla Sismic Sistemi S.r.l., con sede in Via M. Malibran 49/51- Firenze, depositato presso il Ministero in data 09 luglio 2018, è omologato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento ed in particolare della norma UNI 10772:2016.

Richiamata l'Ordinanza n. 437 del 17/09/2025 che disciplina la Fase 2 di istituzione della Zona Pedonale Scolastica;

Richiamate le norme del Codice della Strada, D.lgs 285/92 ed in particolare:

- L'Art. 3. Definizioni stradali e di traffico. Comma 58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

- Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

o Comma 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

o Comma. 11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Considerato il numero dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale, le "zone scolastiche pedonali" vengono istituite previa valutazione dell'impatto sugli assetti della circolazione e viabilità, delle aree dedicate alla sosta dei veicoli degli accompagnatori, alla consistenza della popolazione scolastica del plesso, all'adeguamento della segnaletica stradale e alla possibilità di procedere all'installazione dei varchi di controllo automatico delle infrazioni.

Ritenuto di definire che la sorveglianza automatica della circolazione dei veicoli sarà attiva esclusivamente nei giorni di apertura dei plessi scolastici e negli orari di entrata e uscita degli alunni.

Ritenuto, inoltre, di individuare i seguenti plessi per l'attivazione della "Zona Scolastica", procedendo con un percorso composto da più fasi di realizzazione, compatibili con le eventuali opere di regolamentazione della circolazione veicolare nelle vie limitrofe:

- Fase 2:

- o **Istituto comprensivo Cosola/Bambi**: sede di viale Cavour.

Dato atto che:

- in virtù del calendario scolastico definito dalla Regione Piemonte e dalle decisioni derivanti dall'autonomia delle direzioni scolastiche, i suddetti varchi saranno attivi tra settembre e giugno, esclusivamente nei giorni di frequenza scolastica della scuola materna "BAMBI" negli orari di ingresso ed uscita, tra le ore 08.00 e le ore 08.45, tra le ore 16,00 e le ore 16,30, in modalità coincidente con le attuali previsioni delle ordinanze limitative della circolazione stradale oggi vigenti.

-l'attivazione dei varchi sarà preceduta da un periodo di sperimentazione, compreso tra il 01-09-2026 ed il 30-09-2026, finalizzato alla verifica del corretto funzionamento degli impianti, all'informazione all'utenza e alle direzioni scolastiche con sede nei siti interessati al controllo automatico degli accessi, ed all'inserimento delle richieste dei pass per i soggetti autorizzati al transito nei periodi di divieto.

per l'esecuzione di quanto sopra verrà apposta relativa segnaletica stradale verticale conforme alle norme del Codice della Strada indicante divieti, orari, deroghe, avvisi e recapito telefonico

della Polizia Locale oltre al pannello luminoso di avvertimento di "VARCO ATTIVO" a caratteri alfabetici colore rosso nei periodi di divieto di circolazione.

Valutato di consentire l'accesso alle Zone Scolastiche, oltre alle categorie di veicoli a motore strettamente indicati dalla previsione del Codice della Strada (scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [contrassegno disabile]), anche ai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, a quelli dei residenti o che accedono ai passi carrabili limitatamente a quei tratti di strada non raggiungibili con un percorso alternativo, veicoli adibiti al soccorso e quelli adibiti alle funzioni di Polizia Stradale.

Il rilascio dei pass autorizzativi per i residenti o che accedono ai passi carrabili e possessori di autorimesse, avviene mediante inserimento dei dati nel portale della viabilità del Comune di Chivasso al seguente link: <https://chivasso.sismic.it/?c=site&a=index>;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e in particolare l'art. 7 comma 9), dove si precisa che "i Comuni con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio".

DATO ATTO che durante il periodo di pre-esercizio verrà constatata la perfetta efficienza ed operatività del sistema di controllo elettronico (giusta omologazione ministeriale Dec.Dir. n. 108107 del 27/04/2007 prot. 2518, del 13/06/2011, prot. 3245, del 23/12/2011, prot. 6268 e del 15/11/2012, Prot. 6408);

RITENUTO che con l'entrata in funzione del sistema di controllo elettronico degli accessi Area Pedonale Urbana Scolastica si rende necessario dettare la disciplina della APU scolastica al fine di adeguare la normativa che regola l'accesso alle nuove modalità di controllo;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- lo Statuto Comunale;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

Dal 01-10-2026, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **di disciplinare** la Zona Pedonale Urbana Scolastica presso:

Plesso scuola materna BAMBI: sede di viale Cavour

in considerazione della doppia carreggiata di circolazione il posizionamento dei varchi è previsto in:

- Viale Cavour all'intersezione con Viale Vigili del Fuoco e Viale Cavour intersezione V.le Vittorio Veneto;

Con le seguenti modalità operative:

DA SETTEMBRE A GIUGNO

NEI GIORNI DI FREQUENZA SCOLASTICA

DEL LUNEDI' AL VENERDI'

CON I SEGUENTI ORARI

DALLE ORE 08,00 - ALLE ORE 08,45

DALLE ORE 16,00 - ALLE ORE 16,30

2. Di stabilire che i suddetti varchi saranno attivi tra settembre e giugno, esclusivamente nei giorni di frequenza scolastica delle scuole presenti nei vari plessi e dei relativi orari di ingresso ed uscita, di cui al punto 1), in modalità coincidente con le attuali previsioni delle ordinanze limitative della circolazione stradale oggi vigenti.

3. Di consentire l'accesso alle Zone Scolastiche, oltre alle categorie di veicoli a motore strettamente indicati dalla previsione del Codice della Strada (scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [contrassegno disabile]), anche ai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, a quelli dei residenti o che accedono ai passi carrabili limitatamente a quei tratti di strada non raggiungibili con un percorso alternativo, veicoli adibiti al soccorso e quelli adibiti alle funzioni di Polizia Stradale.

DISPONE

La presente annulla e sostituisce ogni precedente atto adottato in contrasto con quanto disposto dal provvedimento in essere.

- La presente ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio On –line.

AVVERTE

- Il Personale della Polizia Locale e gli Ufficiali e Agenti di Polizia Stradale (ex art. 12 del D. Lgs. 285/92) sono incaricati dell'esecuzione del presente atto.

- Viene abrogato e/o integrato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con il presente atto.

AVVISA

- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza verrà sanzionato secondo le previsioni di cui all'articolo 7 commi 11bis e 13bis del Codice della Strada;

-che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71;

- E' abrogato ogni provvedimento che si ponga in contrasto con la presente ordinanza, la quale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

Il Dirigente
MARCO LAURIA
Firmato digitalmente